MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

ISTITUTO COMPRENSIVO CARINI CALDERONE-TORRETTA
Via Emilia, 1 - 90044 Carini (PA)
Cod. fisc. 80029730829 - Cod. Min. PAIC8AG007
e-mail Segreteria: paic8ag007@istruzione.it posta certificata paic8ag007@pec.istruzione.it
Tel. 091/8661303 – Fax 091/8669514

REGOLAMENTO D'ISTITUTO
a. s. 2014/2015

Il Piano dell'Offerta Formativa si può realizzare solo attraverso la partecipazione responsabile di tutte le componenti della comunità scolastica.
La sua realizzazione dipenderà quindi dall'assunzione di specifici impegni da parte di tutti.
I **genitori** si impegnano quindi a essere garanti del rispetto, da parte dei propri figli, dei doveri insiti nel presente Regolamento d'Istituto e nell'Allegato Normativa Sicurezza.

TITOLO I. Vigilanza sugli alunni.

Art. 1- Alla vigilanza sugli Alunni provvede il Personale in servizio presso l'Istituto, con la qualifica di Docente o Collaboratore scolastico, secondo le rispettive mansioni.

TITOLO II Alunni

Art. 2 - L'alunno è tenuto a frequentare le lezioni con regolarità

Art. 3 - L'alunno è tenuto ad assolvere gli impegni scolastici regolarmente ed a collaborare nell'ambito dell'attività didattica.

Art. 4 - L'alunno è tenuto a garantire la regolarità delle comunicazioni scuola-famiglia.

Art. 5 - L'alunno è tenuto a mantenere l'ambiente scolastico pulito e accogliente; è tenuto inoltre ad osservare le regole di igiene e pulizia e, per qualsiasi richiesta, deve rivolgersi ai collaboratori scolastici, previa autorizzazione del docente.

Art. 6 - L'alunno è tenuto a rispettare regolamenti e norme di sicurezza.(vedi allegato sulla sicurezza relativo alle disposizioni sulle attività degli alunni).

Art. 7 - L'alunno può usufruire del telefono della scuola solo se autorizzato dall'ufficio di presidenza e/o dall'insegnante e soltanto in caso di effettiva necessità. **Non è previsto l'uso del cellulare all'interno della scuola.** Nel caso di un uso improprio il docente è autorizzato a sequestrarlo e consegnarlo in presidenza per successivo ritiro del genitore.

Art. 8 - L'alunno deve mantenere un comportamento corretto ed educato con tutto il personale e in ogni ambiente della scuola, e deve inoltre presentarsi in classe con tutto il materiale necessario per le attività.

Art. 9 - L'alunno è tenuto ad utilizzare con correttezza ed attenzione strumentazioni e sussidi didattici.

Art.10 - L'alunno è tenuto a segnalare episodi incivili, e collaborare nell'accertare responsabilità e verità.

Art.11 - **L'alunno è responsabile dei danni materiali da lui cagionati** agli arredi ed attrezzi scolastici e pertanto ogni danno da lui causato dovrà essere risarcito, secondo quanto previsto dalle norme vigenti. Nel caso che il responsabile o i responsabili non vengano individuati, sarà la classe, come gruppo sociale, ad assumere l'onere del risarcimento, e ciò relativamente agli spazi occupati dalla classe nella sua attività didattica. è tenuto inoltre ad osservare le regole di igiene e pulizia e, per qualsiasi richiesta, deve rivolgersi ai collaboratori scolastici, previa autorizzazione del docente.

Art.12 - L'alunno, durante la permanenza nei laboratori di scienze, non deve:

a) assaggiare o odorare sostanze chimiche;
b) toccare o travasare prodotti senza la diretta autorizzazione dell'Insegnante;
c) usare strumenti taglienti;
d) portare sostanze o strumenti fuori dal laboratorio;
e) usare sostanze ed attrezzature per fini anomali, per scherzi e giochi o per organizzare esperimenti di loro invenzione;
f) correre nel laboratorio;
g) aprire all'improvviso o con violenza porte o finestre;
h) mangiare o bere nei laboratori.

Art.13 - L'accesso alla Palestra è consentito solo ad allievi in tenuta sportiva che abbia i caratteri della funzionalità ginnica e della decenza personale. E' obbligatorio l'uso di scarpe da ginnastica in gomma.

L'uso delle calzature di cui al comma precedente è obbligatorio anche per gli allievi esonerati temporaneamente o per lungo tempo dagli esercizi pratici di educazione fisica, se non impediti da circostanze obiettive.

Art.14 - Per la partecipazione a gare sportive o ad altri avvenimenti presso impianti sportivi esterni alla scuola o altri luoghi, gli studenti interessati potranno essere convocati direttamente presso i luoghi di cui sopra, sedi delle attività specificate, e da lì essere prelevati dai loro genitori.

Art.15 - Il temporaneo allontanamento dell'alunno dalla comunità scolastica può essere disposto, previa delibera del Consiglio di Classe, convocato con la presenza dei genitori dell'alunno, solo in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari, per periodi non superiori a 15 giorni e dovrà essere annotato sul registro di classe, previa informazione alla famiglia.

Art.16 - I periodi di sospensione che superino i 15 giorni dovranno essere deliberati dal Consiglio d'Istituto. Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso da parte dei genitori della scuola secondaria di primo grado, entro 15 giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, all'organo di garanzia interno alla scuola del quale fanno parte il Dirigente Scolastico, un docente ed un rappresentante dei genitori.

Art.17 - L'alunno dovrà giustificare **le assenze** che saranno sottoscritte dai genitori che hanno depositato la firma. Gli insegnanti della prima ora controlleranno le assenze del giorno prima e chiederanno la relativa giustificazione. Gli alunni sprovvisti verranno ammessi in classe dall'insegnante con annotazione sul registro. **Se dopo il terzo giorno l'alunno non ha ancora giustificato,** l'ufficio di segreteria, previa comunicazione del docente coordinatore, informerà i genitori; nel caso di ulteriori ritardi, o lunghe assenze, si coinvolgerà l'Ufficio di Presidenza. **Se l'assenza per malattia supera i cinque giorni** è necessario presentare, assieme alla giustificazione, il certificato medico. In caso di assenza per malattia infettiva, i genitori, o gli insegnanti che ne vengono a conoscenza, devono avvisare la segreteria per l' eventuali procedure profilattiche. In caso di allontanamento degli alunni deciso dall'A.S.P. a seguito di pediculosi, la riammissione degli alunni è subordinata alla presentazione di idoneo certificato medico. Sono considerati giorni di assenza anche i giorni di vacanza fra l'inizio e la fine dell'assenza. Il libretto delle giustificazioni deve recare la firma del genitore che sarà apposta davanti al Dirigente e o al Docente Collaboratore

Art.18 - L'alunno della scuola secondaria di I grado usufruirà della **ricreazione** per la durata di 15 minuti, dalle ore 10,45 alle ore 11,00 sede di Carini, dalle h. 10,50 alle h.11,05 a Torretta.

La sorveglianza sarà effettuata dal docente della 3^ ora. L'intervallo, tuttavia, per opportunità didattiche e disciplinari, potrebbe essere sospeso.

L'alunno della scuola primaria farà l'intervallo dalle ore 10,50 alle ore 11,05; i bambini verranno accompagnati dall'insegnante ai servizi a classi alterne. In nessun caso sarà permesso agli alunni di affacciarsi o sporgersi dalle finestre e di passare da un piano all'altro. I collaboratori scolastici sono tenuti alla sorveglianza degli alunni nei momenti in cui si trovino fuori dalla classe.

Art.19 - Gli **alunni del segmento secondario di I grado** entreranno al suono della campana alle ore 8,00 ed usciranno alle ore 14,00.

Sarà vietato l'ingresso degli alunni alla 2^ ora tranne che per gravi e comprovati motivi (certificazione medica, esami clinici, giustificazione del genitore, visita specialistica…).

Carini 20/10/2014

Il Dirigente Scolastico
Prof. Tona Luigi
Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993